



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059899411 - Fax 059899430

Ordinanza n. 22/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RAVE PARTY IN ATTO IN L.GO E. BUGATTI DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO DAL 01/11/2025.

PREMESSO

1. che dalle ore 00,30 circa di sabato 01 novembre 2025 in L.go E. Bugatti del Comune di Campogalliano, presso i capannoni della ex ditta Bugatti, è in corso un rave party abusivo e illegale con la presenza di un ingente numero di persone che si protrarrà, presumibilmente, fino alla mattinata di lunedì 03/11/2025;

PRESO ATTO

che la zona ove si svolgerà l'evento pubblico, sopra indicato, è quella all'interno del centro abitato di Campogalliano;

CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva dei partecipanti al rave party, i contenitori di vetro/lattine e la vendita di bevande alcoliche possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale e causare alterazioni comportamentali;

TENUTO CONTO DI QUANTO GIA' PREVISTO

all'art.33 comma 1 e 3 del Regolamento di Polizia Urbana che vieta, in tutto il territorio del Comune di Campogalliano, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro, quindi compresa L.go E. Bugatti, sede di svolgimento dell'evento:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine e bevande alcoliche in ogni forma;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

RITENUTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area dell'evento, l'introduzione di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore;

STABILITO

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

CONSIDERATO QUANTO GIA' PREVISTO

all'art.33 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana che vieta, in tutto il centro storico del Comune di Campogalliano, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione di quello effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ed agli artigiani ivi esistenti;

VISTO L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

di vietare, per le finalità di cui sopra, dalle ore 12:00 del 01.11.2025 alle ore 06.00 del 03.11.2025, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno del territorio comunale di Campogalliano;

- **la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine e di quelle alcoliche in qualsiasi altra forma;**
- **la somministrazione di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;**

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Campogalliano;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981

Campogalliano li, 01 novembre 2025

IL SINDACO

(Daniela Tebasti)



